



Titolo documento (PDF): Regolamento Programma Partner – Exclusive Prams

Articolo 1 - Parti

1.1 Il presente Regolamento disciplina il rapporto contrattuale tra Exclusive Prams Mateusz Wawrzonkiewicz, con sede in ul. Diamentowa 6/9, 26-001 Dąbrowa, Polonia, NIP: 6252268610 (di seguito “Operatore”), e il soggetto economico ammesso al Programma Partner (di seguito “Partner”).

1.2 Operatore e Partner sono congiuntamente denominate le “Parti”.

Articolo 2 - Natura Giuridica del Rapporto

2.1 Il rapporto tra le Parti ha natura esclusivamente commerciale (B2B).

2.2 Il presente Regolamento non costituisce, né può essere interpretato come: a) società o associazione tra le Parti; b) rapporto di lavoro subordinato; c) mandato con rappresentanza stabile; d) franchising; e) joint venture.

2.3 Il Partner opera in piena autonomia imprenditoriale e assume ogni rischio economico connesso alla propria attività.

Articolo 3 - Oggetto del Programma

3.1 L’Operatore gestisce la piattaforma digitale www.exclusiveprams.com (di seguito “Piattaforma”).

3.2 Il Programma Partner consente al Partner di ricevere ordini inoltrati tramite la Piattaforma secondo le logiche operative del Sistema.

3.3 L’Operatore si riserva il diritto di selezionare, sospendere o revocare l’ammissione del Partner al Programma.

Articolo 4 - Sistema Selettivo

4.1 L’adesione al Programma è subordinata a valutazione discrezionale dell’Operatore.

4.2 L’Operatore può rifiutare l’ammissione o revocare l’accesso senza obbligo di motivazione dettagliata.

4.3 Il Programma può essere limitato per area geografica, categoria prodotto o criteri qualitativi.

Articolo 5 - Modello di Vendita

5.1 La vendita dei prodotti sulla Piattaforma può avvenire: a) direttamente tramite l'Operatore; oppure b) tramite il Partner.

5.2 Nel caso di vendita effettuata dal Partner:

- a il contratto di vendita è concluso tra Cliente e Partner;
- b il Partner è il Venditore effettivo;
- c il Partner emette fattura o documento fiscale al Cliente;
- d il Partner è responsabile per la conformità del prodotto e per la garanzia legale.

5.3 L'Operatore agisce quale gestore tecnico della Piattaforma e quale agente per l'incasso.

Articolo 6 - Politica Prezzi

6.1 I prezzi al dettaglio pubblicati sulla Piattaforma sono determinati centralmente dall'Operatore.

6.2 Il Partner accetta di evadere gli ordini ricevuti secondo il prezzo pubblicato sulla Piattaforma.

6.3 Il margine del Partner deriva dalla differenza tra:

- a il costo di approvvigionamento del prodotto;
- b l'importo di liquidazione riconosciuto dall'Operatore.

6.4 La politica prezzi è finalizzata alla stabilità del mercato e alla tutela del valore del prodotto e non costituisce pratica anticoncorrenziale.

Articolo 7 - Incasso e Liquidazione

7.1 L'Operatore incassa i pagamenti quale agente autorizzato.

7.2 La liquidazione al Partner avviene secondo condizioni economiche definite separatamente.

7.3 La liquidazione costituisce pieno soddisfacimento economico dell'ordine evaso.

7.4 Il Partner è esclusivamente responsabile dei propri obblighi fiscali.

Articolo 8 - Quality Admission System

8.1 Il Partner garantisce che i prodotti:

- a rispettano le normative UE applicabili, incluse EN1888, R129 e successive;
- b sono conformi agli standard di sicurezza;
- c non violano diritti di terzi;
- d non sono oggetto di pratiche commerciali ingannevoli.

8.2 L'Operatore può sospendere o escludere prodotti non conformi.

Articolo 9 - Obblighi Operativi

9.1 Il Partner si impegna a:

- a aggiornare quotidianamente le disponibilità;
- b confermare tempestivamente gli ordini;
- c spedire nei tempi dichiarati;
- d fornire tracking entro 24 ore;
- e utilizzare imballaggio adeguato;
- f rispettare la normativa a tutela del consumatore.

9.2 Il mancato rispetto degli standard operativi può comportare sospensione o esclusione.

Articolo 10 - Divieto di Aggiramento

10.1 È vietato contattare direttamente i Clienti acquisiti tramite la Piattaforma per finalità commerciali esterne al Sistema.

10.2 È vietato utilizzare i dati dei Clienti per scopi diversi dall'evasione dell'ordine.

10.3 Il divieto si applica esclusivamente ai Clienti acquisiti tramite la Piattaforma.

10.4 La violazione comporta risoluzione immediata e diritto al risarcimento del danno.

Articolo 11 - Responsabilità

11.1 Il Partner è responsabile per: a) conformità del prodotto; b) spedizione; c) garanzia legale; d) danni derivanti da difetti.

11.2 L'Operatore non risponde per inadempimenti imputabili al Partner.

Articolo 12 - Indennizzo

12.1 Il Partner si impegna a manlevare e tenere indenne l'Operatore da qualsiasi richiesta, sanzione o danno derivante da:

- a violazioni normative;
- b difetti prodotto;
- c dichiarazioni non veritiere;
- d uso improprio dei dati.

Articolo 13 - Limitazione di Responsabilità

13.1 In ogni caso, la responsabilità massima dell'Operatore non potrà eccedere l'importo totale delle liquidazioni corrisposte al Partner nei tre (3) mesi precedenti l'evento contestato.

Articolo 14 - Founding Partner 2026

14.1 I Partner aderenti entro il 31.12.2026 beneficiano di periodo promozionale senza commissioni fino al 31.12.2027.

14.2 A decorrere dal 01.01.2028 l'Operatore potrà introdurre un modello economico basato su pacchetti.

14.3 Il periodo promozionale non costituisce diritto permanente.

Articolo 15 - Durata e Recesso

15.1 Il rapporto è a tempo indeterminato.

15.2 Ciascuna Parte può recedere con preavviso di 30 giorni.

15.3 È fatta salva la risoluzione immediata in caso di grave violazione.

Articolo 16 - Riservatezza

16.1 Il Partner si impegna a non divulgare informazioni economiche o operative del Sistema.

Articolo 17 - Proprietà Intellettuale

17.1 Marchi, sistemi e moduli tecnologici (PramRank™, Exclusive Routing Engine™) sono di esclusiva proprietà dell'Operatore.

Articolo 18 - Trattamento dei Dati

18.1 Le Parti agiscono quali titolari autonomi ai sensi del GDPR.

18.2 Il Partner è responsabile del trattamento dei dati Cliente.

Articolo 19 - Legge Applicabile e Foro Competente

19.1 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge polacca.

19.2 Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro polacco.